



A. M. A. T.

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

OGGETTO

Atto di citazione per chiamata in causa del terzo - Affidamento incarico legale.

L'anno duemila, il giorno 29 (ventinove) del mese di marzo, alle ore 10:30, in TARANTO e nella sede dell'Azienda;

si è riunita in seduta ordinaria, previo avviso di convocazione, il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei Signori:

1. Mario RAZZINI

PRESIDENTE

MEMBRI EFFETTIVI

2. Giuseppe ALTAMURA (a.g.)

3. _____

4. Maria T. CONTE

5. Fedele PIGNANELLI

6. Francesco MATARRESE

7. Alberto MESSINESE

MEMBRI SUPPLENTI

8. Ernesto DATTO (con diritto a voto)

9. Giulio VINCI (assente)

Assiste il Direttore Generale dell'Azienda ing. Francesco Lucibello.

Svolge le funzioni di Segretario del Consiglio il sig. Semeraro Raffaele.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

Comunicata all'Amministrazione Comunale il

Resa esecutiva il **29 MAR. 2000**


IL SEGRETARIO
Del Consiglio di Amministrazione
A. M. A. T.
(Semeraro Raffaele)

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Visto l'atto di citazione per chiamata in causa del terzo promosso dall'Avv. Arturo Masi, rappresentato e difeso dall'Avv. Antonella Zella, nei confronti della Compagnia di Assicurazione ASCOROMA, nonché dell'AMAT, nel giudizio promosso dagli ex dipendenti Benedettino Fortunato e Imperiale Cosimo, rappresentati e difesi dall'avv. Giuseppe Di Biase, al fine di ottenere il risarcimento dei danni morali, da quantificare secondo equità e, comunque, in misura non inferiore a £ 400.000.000, subiti, a loro dire, a seguito della denuncia contro ignoti presentata nel 1994 dal Presidente e dal Direttore per la sottrazione, in danno dell'AMAT, di gasolio per autotrazione, denuncia che, a seguito di indagini, comportò l'apertura di un procedimento penale da parte della Magistratura, poi conclusosi con l'archiviazione da parte del GIP;
- ritenuto doversi costituire in giudizio;
- visto il bilancio preventivo 2000;
- visto il D.P.R. n° 902/1986, in quanto applicabile;
- visto lo Statuto aziendale;
- a voti unanimi

D E L I B E R A

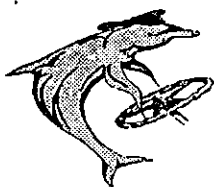
- di costituirsi in giudizio avverso l'atto di citazione per chiamata in causa del terzo, promosso dall'Avv. Arturo Masi, in narrativa specificato, affidando il mandato all'Avv. Olimpia Cimaglia, Capo Area Legale;
- di porre la presuntiva spesa di £ 500.000, a titolo di acconto per fondo spese e salvo conguaglio, a carico del bilancio di previsione economico per l'esercizio 2000, alla voce di conto "Consulenze professionali, spese legali e giudiziali" del mastro "Spese per prestazioni di servizi";

IL PRESIDENTE
(dott. Mario Razzini)



IL SEGRETARIO
(Semeraro Raffaele)





Taranto, li 5/aprile/2000

Prot. n° : Dir/ 1164/2000

Raccomandata a mano

Spett/le
Segreteria 4° Settore
Affari Generali
del Comune di Taranto
Via Plinio, 16

T A R A N T O

M. M. M.
6.4.2000

Compiegate alla presente si trasmettono, in duplice esemplare, copie dei dispositivi delle deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione di questa Azienda, in data 29 marzo 2000 contrassegnate con i seguenti numeri cronologici:

- Del. nn° 49 – 50 – 51 – 52 – 53 – 54 – 55.-

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Francesco Lucibello)

A.M.A.T.
Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

Area Legale

Corrispondenza interna prot. n°

A. M. A. T. - TARANTO	
Prot. Arrivo n°	3023
data	29 MAR. 2000
Dirigente Ammin.vo	☐
Area Informatica	☐
Area Legale	☐
Area Personale	☐
Area Movimento	☐
Area Tecnica	☐
Ufficio Ragioneria	☐
Ufficio Prod. del Traffico	☐
Ufficio Segreteria	☐
Ufficio Contratti	☐
C. di A.	☒

Taranto, 29/03/2000

Egr. Sig.

Direttore Generale

SEDE



Oggetto: Atto di citazione per chiamata in causa di terzo (Avv. Arturo Masi).

In riferimento alla richiesta di parere in merito alla controversia di cui all'oggetto, si espone quanto segue.

L'Avv. Arturo Masi, già Presidente della Commissione Amministrativa e, successivamente, del Consiglio di Amministrazione dell'AMAT, è stato convenuto in giudizio dagli ex dipendenti Fortunato Benedettino e Cosimo Imperiale per il risarcimento del danno alla reputazione ed all'onore degli stessi, danno derivante, a detta degli attori, dalla circostanza di essere stati coinvolti in un'indagine penale scaturita a seguito di denuncia inoltrata contro ignoti dall'Avv. Masi, nella citata qualità.

L'Avv. Masi, costituitosi ritualmente in giudizio, nell'eccepire il suo difetto di legittimazione passiva, ha contestato la domanda ed ha chiesto di chiamare in causa l'AMAT, oltre all'ASCOROMA S.p.A., al fine di essere garantito e manlevato nei confronti degli attori nell'ipotesi di accoglimento della domanda stessa, in quanto, nell'inoltrare la suddetta

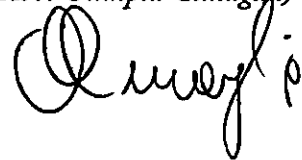
denuncia penale, aveva agito in qualità di Presidente della Commissione Amministratrice dell'AMAT, giusta il DPR n°902/1986.

La domanda proposta dall'Avv. Masi nei confronti dell'AMAT, pertanto, rientra nello schema della garanzia impropria, essendo fondata su un titolo autonomo rispetto a quello dedotto in giudizio dagli attori.

Ritengo opportuno che si deliberi la costituzione in giudizio dell'Azienda, onde esaminare la disciplina applicabile alla fattispecie per cui è causa, al fine di valutare correttamente la condotta processuale da assumere.

Distinti saluti

IL CAPO AREA LEGALE
(Avv. Olimpia Cimaglia)



AMAT.
Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

Direzione

Taranto, li 16/marzo/2000

Corrispondenza interna prot. n° _____

Al Capo Area Legale
Avv. Olimpia Cimaglia

S E D E

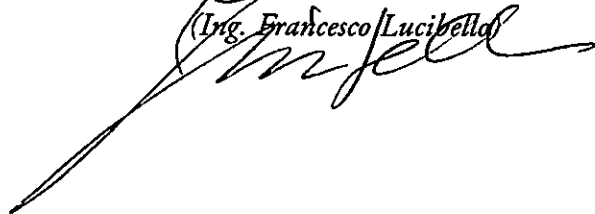
Oggetto : Controversia Avv. Masi c/AMAT.

Per l'esame dell'argomento di cui all'oggetto, posto all'ordine del giorno della seduta odierna, il Consiglio di Amministrazione, prima di adottare ogni decisione conseguenziale, ha deciso di richiedere alla S.V. un parere legale scritto.

Distinti saluti

IL DIRETTORE GENERALE

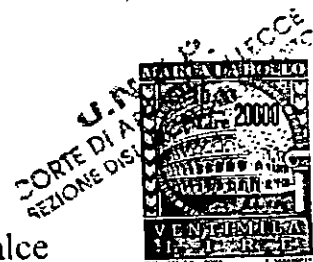
(Ing. Francesco Lucibello)



A. M. A. T. - TARANTO	
Prot. Arrivo n°	2662
17 MAR. 2000	
del	
Dirigente Ammin.vo	☐
Area Informatica	☐
Area Legale	☐
Area Personale	☐
Area Movimento	☐
Area Tecnica	☐
Ufficio Ragioneria	☐
Ufficio Prod. del Traffico	☐
Ufficio Segreteria	☐
Ufficio Contratti	☐
	☐
	☐

COPIA

TRIBUNALE CIVILE DI TARANTO
Atto di citazione per chiamata in causa del terzo



L'Avv. Arturo Masi, rappresentato e difeso, in virtù di mandato in calce alla copia notificata dell'atto di citazione, dall'Avv. Antonella Zella e presso il di lei studio elettivamente domiciliato in Taranto, Lungomare n.29.

Premesso

- 1) L'intero contenuto dell'atto di citazione proposto dai Signori Fortunato Benedettino e Cosimo Imperiale, notificato all'Avv. Masi in data 22.12.1999, atto che deve intendersi come parte integrante e sostanziale del presente scritto e che si allega in copia a quest'ultimo;
- 2) Il contenuto della comparsa di costituzione e risposta in difesa dell'Avv. Masi redatta in data 31.1.2000 e ritualmente depositata in cancelleria il giorno 01.02.2000, atto col quale è stata formulata richiesta di chiamata in causa della S.p.A. Ascorama e dell'AMAT Azienda per la Mobilità nell'area di Taranto, atto che si intenda come parte integrante e sostanziale di questo scritto e che allo stesso viene allegato;
- 3) Che la causa, recante il N. 3497/99 R.G. Tribunale di Taranto - III Sezione Civile, è stata affidata al G.U. Dr. Marina Cosenza la quale, con ordinanza del 04.02.2000, notificata il 14.02.2000, ai sensi dell'art.269 2° comma c.p.c., in accoglimento della richiesta formulata, ha differito l'originaria udienza del 25.02.2000 al 13.06.2000, onde consentire la predetta chiamata in causa.

Tutto ciò detto, il sottoscritto difensore, col presente atto

CITA

L'ASCOROMA S.p.A, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, con sede in Roma alla Via Lungotevere R.Sanzio n.15, nonché l'AMAT, Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, a comparire dinanzi al predetto Magistrato all'udienza che lo stesso terrà il giorno 13.6.2000, ore 9,30 col seguito, nell'Aula D sita al primo piano nel Palazzo di Giustizia di Via Marche in Taranto, con invito a costituirsi ai sensi e nelle forme di cui all'art.166 c.p.c., nel termine di 20 giorni prima della data indicata dal G.U. ai sensi dell'art.163 bis u.c. c.p.c., con avvertimento che la citazione

A. M. A. T. - TARANTO
Prot. Arrivo n° 2211
06 MAR 2000
Dirigente Ammin.vo ☐
Area Informatica ☐
Area Legale ☐
Area Personale ☐
Area Movimento ☐
Area Tecnica ☐
Ufficio Ragioneria ☐
Ufficio Prod. del Traffico ☐
Ufficio Segreteria ☐
Ufficio Contratti ☐
C.A.A. ☒

costituzione, comporterà le decadenze di cui all'art.167 c.p.c. e che, in caso di mancata costituzione, si procederà in loro contumacia. per sentire accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia il Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, accogliere le conclusioni già rassegnate con la comparsa di costituzione e risposta che, per completezza difensiva, qui di seguito si ripropongono:

- 1) Preliminarmente, dichiarare l'improponibilità dell'azione per difetto di legittimazione passiva del convenuto, Avv. Arturo Masi;
- 2) Nel merito, ed in via principale, rigettare la domanda attrice, perché infondata in fatto ed in diritto, e soprattutto temeraria;
- 3) Condannare i temerari attori al pagamento di tutte le spese e competenze del presente giudizio, con distrazione in favore del sottoscritto difensore che si dichiara anticipatario;
- 4) In subordine, dichiarare la S.p.A. Ascoroma e l'AMAT, obbligate a tenere garantito e manlevato il convenuto nei confronti degli attori, nella sinistrosa ipotesi di accoglimento della domanda;
- 5) In caso di rigetto della domanda stessa, come pena accessoria, si chiede che venga ordinata la pubblicazione della sentenza a cura e spese degli attori sui quotidiani locali;

Si fa espressa riserva di istanza ex art.96 c.p.c..

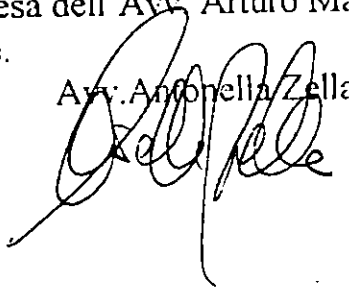
Si esibiscono: Denuncia contro ignoti, Nota 04.02.'95, Nota 17.02.'95 e relativa relazione Ing. Passeretti, Nota 23.02.'95 e conseguente comunicazione alla Procura della Repubblica, richiesta e decreto di archiviazione.

N.B.: Sono allegati al presente atto copia dell'atto di citazione e della comparsa di costituzione e risposta in difesa dell'Avv. Arturo Masi.

Salvo ogni altro diritto, ragione ed azione.

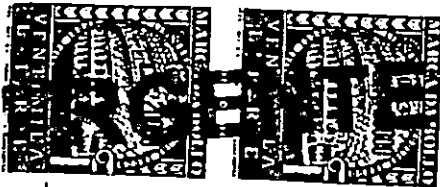
Taranto, 29.02.2000

Avv. Antonella Zella



URGENTE

ORIGINALE



STUDIO LEGALE
Avv. Giuseppe Di Biase
C.so Piemonte n. 42
74100 Taranto
tel. 099 7302139 fax 099 7301140

95035

TRIBUNALE DI TARANTO

Atto di citazione

COPIA



sig.ri Fortunato BENEDETTINO (cod. fisc. BND FTN 42E01 F531P) e

Cosimo IMPERIALE (cod. fisc. MPR CSM 41H15 D754M), elettivamente

domiciliati in Taranto al Corso Piemonte n° 42, presso lo studio dell'avv.

Giuseppe Di Biase, che li rappresenta e difende, unitamente all'avv. Mario

Roccaforte, come da procura resa a margine, espongono quanto segue:

FATTO

1. Gli odierni attori lavorano alle dipendenze dell'AMAT di Taranto con le qualifiche rispettivamente di capodeposito (Benedettino) e manovratore dei mezzi di linea (Imperiale).

2. A seguito di denuncia penale, sottoscritta dal sig. Francesco Lucibello in qualità di Direttore Generale dell'AMAT e dall'Avv. Arturo Masi in qualità di

Presidente, gli odierni attori sono stati coinvolti nell'indagine penale che ne è scaturita, con le accuse di peculato e associazione a delinquere (artt. 314 e 416 c.p.).

3. Dopo le opportune indagini, protrattesi fino al 1997, la denuncia si è rivelata calunniosa, tant'è che il Pubblico Ministero si è determinato a chiedere l'archiviazione del procedimento, cui è seguito da parte del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Taranto l'emissione del decreto di archiviazione, ai sensi degli artt. 409 e segg. c.p.p..

4. Le circostanze che hanno accompagnato l'apertura del procedimento penale

Delogo l'Avv. GIUSEPPE DI BIASE
Avv. MARIO ROCCAFORTE
a rappresentarmi e difendermi
nel presente procedimento,
quello eventuale di appello
opposizione, nelle esecuzioni
mobiliari, immobiliari o presso
terzi, in sede fallimentare, ed
ogni facoltà di legge, compreso
quella di conciliare, transigere
incassare per mio conto
farsi sostituire occorrendo.
Eleggo domicilio in Taranto
al Corso Piemonte n. 42.

Taranto, 11/10/97
La firma è autentica.

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

e, soprattutto, la notifica degli avvisi di garanzia sono state particolarmente drammatiche e foriere di conseguenze negative per gli attori. Il tutto è stato amplificato dal fatto che gli stessi vivono in piccoli centri cittadini (Monteiasi e Fragagnano), dove non solo essi sono ben conosciuti, ma, come è noto, le notizie si diffondono con notevole rapidità, creando un velenoso clima di sospetto.

5. Al sig. Benedettino l'avviso di garanzia fu notificato a mani della moglie, la quale, trovandosi il marito fuori di casa, venne colta da malore alla presenza dell'Ufficiale notificante. La notizia ha, poi, fatto rapidamente il giro del paese (Monteiasi), ponendo il Benedettino in un profondo stato di depressione e costringendo, in pratica, tutta la famiglia (la moglie e i due figli Giannantonio e Roberto) a barricarsi in casa per sottrarsi agli sguardi indiscreti ed inquisitori dei loro compaesani. Il figlio Roberto è, tuttora, in cerca di prima occupazione e la cattiva pubblicità prodotta dalle accuse infamanti, che hanno investito il padre, non ha certo portato sollievo alla sua situazione.

6. Al sig. Imperiale l'avviso di garanzia fu notificato a mani della suocera (sig.ra Vincenza Piccione), che abita insieme alla famiglia dello stesso. A partire da quel momento la situazione familiare ha vissuto momenti di continua tensione e le liti tra madre e figlia e tra genero e suocera si sono moltiplicate. A ciò si è aggiunto un profondo stato di depressione, aggravato poi da sopraggiunti problemi di salute al cuore, che non è azzardato ritenere dovuti



anche alla situazione creata dal procedimento penale instaurato a seguito della denuncia del Lucibello. Il sig. Imperiale ha subito un intervento al cuore ed alla valvola aorta al "Cotignano" di Ravenna (Prof. Gallicci), cui è seguita l'applicazione di un pacemaker. Lo stesso è tuttora in cura del prof. Polini di Taranto. Anche per la famiglia Imperiale (la moglie e i due figli, Damiano e Paolo), oltre che per lo stesso attore, la notizia dell'avviso di garanzia si è trasformata in una macchia infamante agli occhi dei compaesani. Il figlio Damiano, che lavora a Torino, presso l'Azienda trasporti locale, particolarmente sensibile, è stato tenuto all'oscuro di tutto e si è cercato di non farlo venire a Fragnano nemmeno per la stagione estiva. L'altro figlio Paolo (24 anni) è in cerca di prima occupazione, che certamente avrà difficoltà a trovare nel paese, dopo la vasta eco data alle accuse rivolte al padre, e che tutt'oggi, comunque, non ha ancora trovato.

DIRITTO

L Responsabilità ex art. 2043 c.c. - Come risulta dalla narrazione che precede, il sig. Lucibello e l'Avv. Masi, nell'ambito delle rispettive funzioni esercitate in seno all'AMAT di Taranto, con la loro denuncia hanno dato vita ad un procedimento penale a carico degli attori che si è rivelato inutile e calunnioso. Tale procedimento, per la qualità particolarmente infamante delle accuse (l'associazione a delinquere), e per la notorietà locale delle persone coinvolte, ha dato vita ad un discredito generalizzato e diffuso in seno alle comunità locali, ove

ove vivono gli attori (rispettivamente, Monteiasi e Fragagnano), provocando uno stato di profonda prostrazione in capo agli stessi. Aggravato, poi, dal fatto che il discredito si è esteso ai loro familiari. Il procedimento, quindi, ha prodotto la lesione dei diritti della personalità degli attori, tutelati a livello costituzionale, prima ancora che civilistico o penale. In particolare, hanno prodotto la lesione del diritto all'onore ed alla reputazione, nei rapporti con i familiari oltre che con i concittadini, oltre le sofferenze morali connesse a tali lesioni. Tali diritti sono tutelati, oltre che da apposita norma penale, dalla generale azione di risarcimento, ai sensi dell'art. 2043 c.c.

II. Quantificazione del danno. — Essendo il danno alla reputazione ed all'onore, oltre quello connesso alle sofferenze morali che ne sono scaturite, difficilmente quantificabile, sarà discrezione del giudice operarne la determinazione, anche ai sensi dell'art. 1226 c.c., in misura non inferiore a lire 400.000.000.

Tutto ciò premesso, i sigg.ri Fortunato BENEDETTINO e Cosimo IMPERIALE

CITANO

- il sig. Francesco LUCIBELLO, Direttore Generale dell'AMAT, domiciliato per la carica in Taranto Via Cesare Battisti n° 657;
 - il sig. Arturo MASI, residente in Taranto Viale Ionio n° 416;
- a comparire innanzi al TRIBUNALE DI TARANTO per l'udienza dell'25 febbraio 2000, ore di rito, con invito a costituirsi in giudizio almeno venti

giorni prima della detta udienza e con l'avvertimento che la mancata costituzione nel termine suddetto comporta la decadenza dalla facoltà di chiamare terzi in causa e di esercitare domande riconvenzionali e non impedisce, in ogni caso, che la controversia venga ugualmente decisa dal giudice nella contumacia del convenuto, per ivi sentire accogliere le seguenti:

CONCLUSIONI

1. Condannare i convenuti al risarcimento dei danni sofferti dagli attori per la causale di cui in premessa, da quantificare anche secondo equità ai sensi dell'art. 1226 c.c., in misura non inferiore alla somma di lire 400.000.000;
2. Condannare i convenuti alle spese competenze del presente giudizio, da distrarsi in favore dei sottoscritti, che si dichiarano anticipatari.

Mezzi istruttori

Documenti prodotti : (1) Denuncia sottoscritta da Francesco Lucibello e Arturo Masi; (2) Decreto di archiviazione del G. I. P. presso il Tribunale di Taranto.

Con riserva di articolare ulteriori mezzi istruttori.

Avv. Giuseppe Di Biase

Avv. Mario Roccaforte

Avv. Antonella Zella
Lungomare, 29 - 74100 TARANTO
Tel. 099.4596905 - Fax 099.4533767
C.F.: ZLL NNL 71A51 L049N

TRIBUNALE DI TARANTO
Comparsa di costituzione e risposta per

l'Avv. Arturo Masi, nella sua qualità di Presidente dell'AMAT - Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto, rappresentato e difeso, in virtù di mandato in calce alla copia notificata della atto di citazione, dall'Avv. Antonella Zella e presso il di lei studio elettivamente domiciliato in Taranto, Lungomare n.29

- CONVENUTO

contro

BENEDETTINO Fortunato e IMPERIALE Cosimo, rappresentati e difesi dagli Avv.ti Giuseppe Di Biase e Mario Roccaforte

-ATTORI

Ritenuto per interamente trascritto in questa sede tutto il contenuto dell'atto introduttivo della lite notificato in data 22.12.1999, col presente atto si costituisce in giudizio l'Avv. Arturo Masi a mezzo del sottoscritto difensore, impugnando parola per parola tutto quanto detto, richiesto e concluso dagli attori.

Preliminarmente, si eccepisce il difetto di legittimazione passiva dell'odierno convenuto.

L'Avv. Masi ha agito quale Presidente dell'Azienda e, quindi, con quel potere di rappresentanza nei confronti di Enti ed Istituzioni e soprattutto con quel potere - dovere di vigilanza sull'andamento dell'Azienda ex art 29 del D.P.R. n.902 del 4 ottobre 1986 (recante l'approvazione del regolamento delle Aziende di servizi dipendenti dagli enti locali).

Entrando nel merito della vicenda, è provato che quanto detto nella denuncia contro ignoti presentata alla Procura della Repubblica, ha avuto riscontro nelle indagini svolte dal citato Ufficio Giudiziario che, pur ritenendo fondati gli argomenti di cui alla predetta denuncia, ha archiviato il procedimento solo perché ignoti gli autori dei fatti realmente accaduti. Una tale motivazione posta a fondamento del suddetto decreto di archiviazione emesso dal G.I.P. non può far ritenere calunniosa la denuncia neanche agli operatori del diritto più disattenti!

E poi, contro chi sarebbe stata perpetrata una qualche calunnia?!

Nè poteva l'odierno convenuto sottrarsi ad un preciso obbligo sancito dall'art.29 del D.P.R. 902/1986. L'Avv. Masi nel 1994, in seguito ad una serie di indagini effettuate all'interno dell'Azienda, veniva a conoscenza della sottrazione di un notevole quantitativo di gasolio destinato al rifornimento del parco autobus. Nella sua predetta qualità ed in presenza di una tale notizia criminis, lo stesso non poteva non denunciare immediatamente i fatti. Successivamente a tale denuncia si dava ulteriore seguito alle predette indagini all'interno dell'Azienda fino a pervenire ad una dettagliata e quasi scientifica relazione dell'Ing. Gabriele Passeretti - Capo Area Tecnica dell'Amat- dalla quale emerse un consumo eccessivo di gasolio assolutamente sproporzionato rispetto al numero di autobus rifornite.

Alla luce dei predetti fatti appare evidente come il convenuto si sia sentito in dovere di comunicare l'accaduto alla Procura, e ciò non sulla base di semplici sospetti o di manie persecutorie nei confronti di alcuno, tanto che lo stesso si è guardato bene, e non poteva essere diversamente, dall'indicare un qualsiasi nominativo dei possibili responsabili del grave fatto illecito che si perpetrava all'interno dell'Azienda.

L'azione proposta dagli attori (mai appellativo fu più appropriato), è temeraria e destituita di ogni prova e fondamento giuridico, pur essendo stata costruita in modo da provocare una qualche commozione per come gli attori hanno esposto i fantasiosi danni che avrebbero subito in conseguenza di un procedimento peraltro conclusosi con l'archiviazione. Danni certamente riferibili a circostanze del tutto estranee all'odierna vicenda e che invece si tenta assurdamente di collegare direttamente con quest'ultima.

In poche parole, il convenuto dovrebbe rispondere di una serie di malanni e dissidi familiari, di attacchi cardiaci, crisi depressive, di panico, al punto dall'evitare luoghi pubblici per sottrarsi agli sguardi indiscreti dei compaesani e dulcis in fundo anche della disoccupazione di un congiunto (in una realtà sociale con indici di disoccupazione elevatissimi). E per fortuna che i tanti disoccupati specie del Mezzogiorno d'Italia non sono parenti degli odierni attori, altrimenti l'Avv. Masi sarebbe additato come il responsabile della crisi occupazionale.

Tutto ciò è a dir poco allucinante e fuori da ogni seria logica giuridica, così come la somma richiesta per il relativo risarcimento dei danni lamentati, ma non provati.



Si potrebbe continuare a scrivere per dimostrare l'assurdità e la temerarietà della domanda, ma preferiamo riservarci ogni ulteriore deduzione e difesa nel corso del giudizio.

Pur nella contestazione così come innanzi proposta nell'interesse dell'Avv. Masi, lo stesso chiede di chiamare in causa la S.p.A. ASCOROMA, con sede in Roma, Via Lungotevere R.Sanzio n.15, quale società per contratto obbligata a tenerlo garantito e manlevato dalla responsabilità civile derivante dall'esercizio delle sue funzioni e collegate al proprio Ufficio, nonché l'AMAT, Azienda per la Mobilità nell'area di Taranto, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, con sede in Taranto, alla Via Cesare Battisti n.657 avendo l'odierno convenuto agito solo quale Presidente della medesima Azienda e giusta il richiamato D.P.R.

Chiede, pertanto, che il Sig. Giudice, ai sensi dell'art.269 c.p.c., Voglia differire la data di prima udienza, così da consentire la citazione in Giudizio della predetta S.p.A. e dell'Azienda suddetta nel rispetto dei termini di cui all'art.163 bis c.p.c..

Si rassegnano, pertanto, le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia il Giudice adito, disattese le avverse richieste e conclusioni:

- 1) Preliminarmente, dichiarare l'improponibilità dell'azione per difetto di legittimazione passiva del convenuto;
- 2) Nel merito, ed in via principale, rigettare la domanda attrice perché infondata in fatto ed in diritto, e soprattutto temeraria;
- 3) Condannare i temerari attori al pagamento di tutte le spese e competenze del presente giudizio, con distrazione in favore del sottoscritto difensore, che si dichiara anticipatario;
- 4) In subordine, dichiarare la S.p.A. Ascoroma e l'AMAT obbligate a tenere garantito e manlevato il convenuto nei confronti degli attori, nella sinistrosa ipotesi di accoglimento della domanda;
- 5) In caso di rigetto della domanda stessa, come pena accessoria, si chiede che venga ordinata la pubblicazione della sentenza, a cure e spese degli attori, sui quotidiani locali.

Si fa espressa riserva di istanza ex art.96 c.p.c.

Si esibiscono: Denuncia contro ignoti, Nota 04/02/'95, Nota 17/02/'95 e relativa Relazione Ing. Passeretti, Nota 23/02/'95 e conseguente comunicazione alla Procura della Repubblica, richiesta e decreto di archiviazione.

Salvo ogni altro diritto ragione ed azione.

Taranto, 31.01.2000

Avv. Antonella Zella

